

STATUTO

MILLEPIEDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARICCIA RM VIA VALLERICCIA 6

Numero REA: RM - 1152262

Codice fiscale: 09255971005

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2007 - Statuto completo	2
--	---

Articolo V - Primo esercizio

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasei.

Articolo VI - Spese e disposizioni finali

Le spese di costituzione, ammontanti presumibilmente ad 1.400 (Euro millequattrocento) sono a carico della Società.

I fondatori conferiscono mandato all' Amministratore Unico come sopra nominato, Signora GENNUSA RENATA per apportare al presente atto costitutivo ed alle norme di funzionamento di cui infra le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l' iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo VII - Norme di funzionamento della società

L'organizzazione ed il funzionamento della società e i poteri dell' organo amministrativo sono regolati dalle seguenti norme contenenti anche l' indicazione dell' attività costituente l' oggetto e lo scopo sociale

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' o STATUTO della

"MILLEPIEDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) - E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, una società cooperativa denominata "MILLEPIEDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2) - La Società ha sede in Ariccia.

L' organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all' estero, e di trasferire l' indirizzo della sede sociale purchè nell' ambito dello stesso comune.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) - La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4) - La cooperativa, conformemente all' art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l' interesse generale della comunità alla promozione umana ed all' integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' art. 1, lettere a) e b), della Legge 381/1991, attraverso attività produttive e di servizi sociali, nel pieno rispetto delle prescrizioni e dei parametri fissati dall' art. 4 di tale Legge.

Conseguentemente la cooperativa esercita la tutela dei soci, nell' ambito dello statuto, dei regolamenti interni e delle leggi vigenti in materia.

La cooperativa che non ha fini speculativi ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità e solidarietà tra i soci, nell' intento di rafforzare il movimento cooperativo italiano e, con semplice delibera dell' Organo Amministrativo, potrà associarsi o associare altre società o enti e potrà partecipare a organismi consortili per attuare servizi comuni o per rendere più efficace la propria presenza sul mercato.

In relazione a ciò la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività diverse e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, per l' esecuzione dei quali si

avvarrà dell'operato di personale qualificato che effettui sia lavoro retribuito, sia attività di volontariato, fornito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2 Legge 381/1991.

La cooperativa si propone di curare la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed in particolare potrà:

- offrire servizi sociali, educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia, anche nelle attività ricreative e scolastiche, fornendo servizi ausiliari, quale, ad esempio, quello di scuolabus;
- offrire servizi di assistenza a socialmente emarginati e portatori di handicap, ai fini di un loro progressivo inserimento sociale;
- offrire i propri servizi anche a domicilio, attraverso una propria équipe di lavoro, sia presso privati che strutture private e pubbliche, con attività di assistenza, sostegno e riabilitazione, assistenza infermieristica e fisioterapia;
- offrire servizi di trasporto infermi da e per strutture sanitarie pubbliche e private;
- realizzare e gestire centri informativi sulla salute aperti ai cittadini, e perseguire tale opera di informazione e sensibilizzazione anche attraverso la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni e sistemi audiovisivi e multimediali;
- sistemazione parchi, ville e verde pubblico e privato;
- forestazione e servizi antincendio nei boschi;
- olivicoltura, viticoltura, raccolta ortaggi e frutta;
- raccolta rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali e gestione dei centri all'uopo organizzati per il recupero dei materiali, compresa la lavorazione e lo smaltimento;
- servizi cimiteriali;
- affissione manifesti;
- gestione biglietterie e parcheggi pubblici e privati, anche in concessione;
- censimento in genere;
- controllo e lettura contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua;
- manutenzioni in genere, comprese quelle ad impianti ed installazioni;
- servizi di pulizie generiche e speciali, per mostre, negozi, uffici in genere, aree di locali pubblici e privati compresi i piazzali e reparti industriali, servizi disinfestazione, spurgo fogne, nonché lavori di giardinaggio e di pulizia giardini, il riordino, il rifacimento letti e le pulizie di qualsiasi genere in alberghi, ristoranti e mense, comunità civili e militari;
- lo svolgimento di attività di vigilanza e custodia, in terra e in mare, di proprietà mobiliari ed immobiliari, sorveglianza di parcheggi, nonché di vigilanza per mostre, fiere, convegni e congressi;
- la gestione e la conduzione di mense, anche prestando manodopera specializzata per la confezione e manipolazione dei pasti;
- gestione in proprio e per conto terzi di: ristoranti; tavole calde; mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e sociali; punti di ristoro; bar; spacci e rivendite di prodotti alimentari e non; gelaterie, gastronomie e loro laboratori ed attività comunque collegate alle precedenti;

- gestione centri di accoglienza e assistenza;
- assunzione di lavori di facchinaggio, assemblaggio compresi quelli preliminari e complementari e di manovalanza generica, l'esecuzione di sgomberi di appartamenti e di uffici, traslochi e imballaggi di mobili e di merci, e qualsiasi altro lavoro di facchinaggio e servizio, compresi il montaggio l'assemblaggio e lo smontaggio di mobili e di qualsiasi altro genere di articoli e materiali;
- l'esecuzione di qualsiasi attività connesse ed affini a quelle sopra indicate; la promozione di ogni iniziativa atta a perfezionare tecnicamente i servizi che la Cooperativa si prefigge provvedendo all'acquisto degli automezzi e delle apparecchiature sia elettriche, elettroniche, che meccaniche, idonee a migliorare e rendere sempre efficienti e funzionali i servizi gestiti;
- assistenza scolastica ai bambini delle scuole, prima, durante e dopo le lezioni;
- gestione di asili nido, privati e comunali, quale servizio socio-educativo in un rapporto di collaborazione con le famiglie;
- assistenza e supporto delle strutture scolastiche;
- assistenza all'infanzia e assistenza alla persona;
- gestione di impianti e centri sportivi (piscine, palestre, ecc.);
- ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati ed ogni altra attività complementare o comunque connessa al perseguimento degli scopi sociali enunciati.

Può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese. Le attività riguardanti l'assunzione di partecipazioni e le attività connesse e conseguenziali, nonché la concessione di garanzie sotto qualsiasi forma e le attività finanziarie, avranno carattere non prevalente ma strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non saranno svolte nei confronti del pubblico.

La società potrà costituire, inoltre, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per realizzare la propria attività di cooperativa potrà avvalersi di agevolazioni e provvidenze creditizie da parte di Enti pubblici o privati.

SOCI - QUOTE

Art. 5) - Il capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6) - Possono essere soci, in numero illimitato, persone fisiche di ambo i sessi, cittadini italiani o stranieri anche extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nonché apolidi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che appartengano alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che esercitano mestieri attinenti alla natura dell'attività

della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare effettivamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;

b) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge 381/1991 e nella misura minima indicata dall' art.4 punto 2 della stessa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

c) soci volontari così come definiti dall' art. 2 della Legge 381/1991, che prestano la loro attività gratuitamente ed il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipino società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino - per l' attività svolta - in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori.

Sono soci sovventori persone fisiche o giuridiche che, per mezzo dei propri apporti, intendano partecipare a programmi finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Possono essere soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci di conferire i propri risparmi nel fondo all' uopo istituito.

Ogni socio è iscritto in un' apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza ed alle categorie di soci.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicato alla cooperativa con lettera raccomandata ed avrà effetto dal ricevimento della stessa.

Art. 7) - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all' organo amministrativo, specificando, in caso di persona fisica:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) attività di lavoro già svolta e che intende svolgere, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l' ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

e) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell' atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e specificando, in caso di persona giuridica, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c), d) ed e):

a1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b1) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;

c1) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 8) - Sulla domanda di ammissione decide l'organo amministrativo, che ha l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 2528 codice civile.

Art. 9) - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è stata autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'organo amministrativo e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'organo amministrativo.

Art. 10) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 11) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo verificare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, faccia decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Art. 12) - L'esclusione del socio è decisa dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Art. 13) - Le decisioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14) - In caso di morte del socio i suoi eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso dei requisiti è rimesso all'organo

amministrativo.

Art. 15) - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall' art. 2535 codice civile e con le limitazioni previste dall' art. 2514 codice civile: il diritto alla liquidazione matura allo scadere di 180 (centottanta) giorni successivi alla approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione eventualmente spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido ed esigibile nei confronti del socio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16) - L' assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l' adunanza.

L' assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione all' indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci ed in tal caso il presidente dell' assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l' avviso.

Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie poste all' ordine del giorno.

L' assemblea è validamente costituita anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci che rappresentano l' intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti gli amministratori nonché i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

Art. 17) - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è riconosciuto un massimo di cinque voti.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta conservata agli atti della società. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 18) - L' assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall' amministratore unico; in mancanza è presieduta dalla persona scelta dall' assemblea seduta stante.

Art. 19) - L' assemblea è regolarmente costituita con l' intervento, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci che hanno diritto al voto a norma del primo comma dell' art. 2538 codice civile, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per le modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto, per le deliberazioni di

trasformazione, fusione e scissione, per lo scioglimento anticipato, la nomina e la revoca dei liquidatori o del liquidatore e per la revoca dello stato di liquidazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20) - La società è amministrata, a scelta dell'assemblea che li elegge, da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri.

Gli amministratori, scelti tra i soci, durano in carica a tempo determinato o indeterminato e sono rieleggibili.

Art. 21) - Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente, salvo che siano stati scelti dall'assemblea all'atto della nomina. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi, se nominati.

Art. 22) - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due membri è necessario che entrambi siano presenti, e, in caso di disaccordo, prevale in ogni caso il voto del presidente.

Art. 23) - Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso stabilito dall'assemblea dei soci, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 24) - Se per dimissioni o per altra causa viene a mancare anche uno solo dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione ed il presidente dello stesso o il consigliere più anziano rimasto in carica convoca immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 25) - L'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e può quindi compiere tutti gli atti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solamente quegli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Art. 26) - Il consiglio di amministrazione, determinando il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio della delega e, se del caso, il particolare compenso, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, e conferire delega ad uno o più dei suoi membri per il compimento di singoli

atti. Non possono formare oggetto di delega la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e le altre materie previste dall' art. 2381 codice civile.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico possono, inoltre, nominare direttori, istitori, procuratori o mandatari per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 27) - All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della società sia fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedere od istanze giudiziarie o amministrative.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) - Il collegio sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.

Qualora nominato il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, ed esercita anche il controllo contabile.

PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE

Art. 29) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall' Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 30) - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 31) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta al bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate ai soci dagli amministratori, lo richiedano. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, devono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 codice civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b)** al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)** ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili - ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge - alla costituzione di riserve indisponibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art. 32) - L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci cooperatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 codice civile.

La distribuzione dei ristorni potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante l'integrazione dei compensi oppure mediante l'aumento proporzionale delle quote dei soci.

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 33) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i rapporti tra la società ed i soci, i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale sono disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dai soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dello statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34) - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci oppure fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del

presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) - L'assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal precedente articolo 19, può deliberare lo scioglimento anticipato della società, nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e compensi.

Art. 36) - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 31 lettera c);
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

RINVIO

Art. 37) - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme dettate dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali, dalle altre leggi speciali in materia e da quelle del codice civile in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me e l'ho letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla propria volontà. Occupa diciannove pagine e quanto sin qui della ventesima di cinque fogli.

F.to: Gennusa Renata

Alera Cristian

Gennusa Rosa

Domenico Pallottino notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.